# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 12 dicembre 1983**

**che modifica la decisione 81/135/CEE della Commissione che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « EG and G PAR-OMA 2 System » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(83/637/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con decisione 81/135/CEE del 18 febbraio 1981 [4], la Commissione ha stabilito che l'apparecchio denominato « EG and G PAR-OMA 2 System », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 22 settembre 1980, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune a motivo del fatto che detto apparecchio non può essere considerato scientifico ;

considerando che la decisione anzidetta è stata adottata dopo consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79 ; che da nuove informazioni che sono state portate a conoscenza di detto gruppo in occasione dell'esame di una richiesta di ammissione in franchigia di un tipo di apparecchio molto simile a quello che costituisce oggetto della decisione 81/135/CEE è risultato che, alla data dell'ordinazione dell'apparecchio « EG and G PAR-OMA 2 System », a motivo delle sue caratteristiche tecniche oggettive nonché dell'uso cui era destinato, esso doveva essere considerato scientifico e che apparecchi suscettibili di essere adibiti agli stessi usi non erano fabbricati nella Comunità ; che quindi era giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra ;

considerando che, di conseguenza, la decisione 81/135/CEE anzidetta deve essere modificata in modo da tener conto degli elementi che sono stati messi in luce dopo la sua adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 della decisione 81/135/CEE della Commissione è sostituito dal testo seguente :

« L'importazione dell'apparecchio denominato "EG and G PAR-OMA 2 System", che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 22 settembre 1980, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune ».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

---

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.
(4) GU n. L 69 del 14. 3. 1981, pag. 34.